



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 19 MARZO 2024/1723 d.F.R

Delibera n.86

Pratica n.1.3.6 - 1840 /2024/XXX

**Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 31, comma 3 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51**

## IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura, del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio e del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio;

vista la richiesta dell'Ufficio Attività Economiche in data 5 marzo 2024, prot.n.23996, avente ad oggetto l'indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 31, comma 3 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 che testualmente recita: *“Ai contributi di cui al presente articolo, cumulabili con i finanziamenti previsti dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93, non si applicano i disposti di cui all'articolo 4, comma 2, e le incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto delegato. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Delegato n.93/2013 nella parte in cui prevedono il limite massimo di due progetti finanziabili.”* ed in particolare la richiesta se la cumulabilità, prevista in detta norma, debba intendersi nel senso che l'importo massimo di spesa stabilito con la norma medesima possa essere aggiunto all'importo massimo di credito agevolato che lo stesso operatore può richiedere a norma del Decreto Delegato n.72/2018;

considerati, altresì, i benefici di carattere ambientale derivanti dall'applicazione delle predette norme in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 sulla Sostenibilità Ambientale;

visto l'articolo 16, comma 2, lettera a) della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184;

adotta

l'indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 31, comma 3 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 nel senso che i contributi in conto interessi in favore di imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche industriali e per gli interventi di efficientamento previsti dalla predetta norma sono cumulabili con i finanziamenti previsti dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93, abrogato e sostituito dal Decreto Delegato 25 giugno 2018 n. 72, non essendo previsto nella norma in oggetto alcun limite all'importo massimo di cumulo dei contributi.

**Il Segretario di Stato**

*Estratto del processo verbale rilasciato ad uso:* dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, dell'Ufficio Attività Economiche